

INTERO PROVVEDIMENTO

## **Decreto ministeriale - 18/11/1982, n.968500**

**Gazzetta Ufficiale:** 14/12/1982, n. 342

---

### **EPIGRAFE**

---

Decreto Ministeriale 18 novembre 1982 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 342, del 14 dicembre). - Approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale (1).

(1) Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

Il Ministro dei trasporti:

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56 concernente le norme di esecuzione relative al titolo terzo della legge sopraindicata;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo inviata al Ministero dei trasporti dal presidente dell'albo suddetto con nota n. 765/ATM-A del 12 marzo 1982 e concernente l'istituzione di tariffe obbligatorie a forcella per il trasporto di merci su strada;

Sentite le regioni e le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati;

Viste le osservazioni del Ministero dei trasporti alla proposta dell'albo;

Vista la replica del suddetto comitato centrale dell'albo inviata al Ministero dei trasporti con nota n. 1021/ATM-A del 7 agosto 1982;

Tenuto conto delle direttive del Comitato interministeriale prezzi fornite con nota n. 11768 del 9 ottobre 1982;

Decreta:

## **Articolo 1**

### **Art. 1.**

Sono approvate le tariffe e le rispettive disposizioni generali e condizioni di applicazione per i trasporti di merci su strada per conto di terzo eseguiti nel territorio italiano, allegate al presente decreto.

Le predette tariffe e condizioni sono obbligatorie ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298 (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

## **Articolo 2**

### **Art. 2.**

Il presente decreto entra in vigore alla data del 1° gennaio 1983 (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

## **Articolo 1**

### **Campo di applicazione (1).**

Le tariffe si applicano ai trasporti di merce eseguiti esclusivamente nel territorio italiano in virtù di contratti di trasporto stipulati da imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed autorizzati al trasporto di cose per conto di terzi ai sensi dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero dalle cooperative e/o dai consorzi delle imprese medesime, nei limiti e nelle forme previste dai rispettivi statuti.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

## **Articolo 2**

### **Esclusione dal campo di applicazione (1).**

Sono esclusi dall'applicazione delle tariffe i trasporti indicati nell'art. 59 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

## **Articolo 3**

### **Definizione di spedizione e di partita (1).**

La spedizione è il trasporto di una o più partite.

Per partita si intende quantità di merci affidate da un solo mittente in un unico luogo di carico, e trasportate in unica soluzione con lo stesso autoveicolo per essere consegnate ad un solo destinatario in un unico luogo di scarico; luoghi diversi situati all'interno di un medesimo stabilimento industriale o complesso commerciale sono considerati come unico luogo di carico e scarico.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

## **Articolo 4**

### **Peso tassabile (1).**

Il peso della partita preso come base per il calcolo del prezzo di trasporto, è costituito dal peso lordo della partita, compresi gli imballaggi, gli attrezzi e le palette, arrotondato ai 100 Kg superiori (2).

La tariffa per il trasporto di merci voluminose e cioè di peso inferiore a 350 Kg per metro cubo, deve essere calcolata in modo che il rapporto volume/peso dia come risultato la tariffa prevista per le merci non voluminose, indipendentemente dalla portata utile del veicolo impiegato. A tal fine, il peso convenzionale della merce deve essere calcolato prendendo a riferimento l'equivalenza di 25 metri cubi per 50 q.li di portata convenzionale e di 80 metri cubi per 280 q.li di portata convenzionale del veicolo impiegato. I valori intermedi vanno calcolati secondo al tabella G allegata al presente decreto, e la tariffa massima non può superare il peso tassabile di 280 q.li (3).

Qualora il servizio richieda l'uso di un veicolo con tara maggiorata, anche per effetto di particolari attrezzature, il peso tassabile è quello previsto per il corrispondente veicolo senza maggiorazione di tara.

Quando il mittente chiede l'uso di un determinato veicolo e l'utilizzazione ne sia parziale, il peso tassabile deve intendersi pari alla portata utile del veicolo.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.M. 20 dicembre 1986.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.M. 20 dicembre 1986.

## **Articolo 4 bis 2**

Merci voluminose (1) .

1) Sono esenti dall'obbligo delle tariffe i trasporti di merci di volume fino a 34 metri cubi.

2) Le tariffe relative ai trasporti di merci il cui peso sia inferiore a 350 kg per metro cubo si calcolano secondo le seguenti formule:

a ) merci di peso fino a 147 kg per metro cubo:

$$T = t(V+16) / 51$$

b ) merci di peso superiore a 147 kg fino a 350 kg per metro cubo:

$$T = t(V+35) / 57$$

Dove:

T = tariffe di trasporto;

t = tariffe minime della terza classe merceologica e classe di peso di 50 q.li delle merci di peso specifico maggiore di 350 kg per metro cubo;

V = volume della merce trasportata.

Le tariffe per i volumi delle merci trasportate e per le distanze tassabili, si calcolano secondo le regole fissate nel presente decreto, e ricavando il valore per chilometro con l'interpolazione lineare. Si applica la tariffa per le merci di peso specifico fino a 147 chilogrammi per metro cubo, o quella per le merci di peso specifico maggiore di 147 e fino a 350 chilogrammi per metro cubo, secondo che, dividendo la portata utile del veicolo per i metri cubi, si ottiene un rapporto minore o maggiore di 147 kg per metro cubo.

Si applica la tariffa per le merci di peso maggiore di 350 kg per metro cubo, qualora tale tariffa applicata al peso reale della spedizione, ne determina la convenienza per il vettore.

Qualora il veicolo sia caricato al limite massimo della sua capacità, il volume tassabile è quello di tutto lo spazio interno utile disponibile.

3) L'applicazione delle tariffe per il trasporto delle merci aventi peso specifico inferiore a 147 kg per metro cubo, è subordinata in ogni caso, alla stipulazione di contratti scritti, a pena di nullità, a norma dell'art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, della durata minima di un anno.

Le tariffe per il trasporto delle merci di peso specifico fino a 147 kg per metro cubo, possono essere ridotte nella misura del 4,5 per cento, a partire dal 1° luglio 1989 alla condizione che siano garantite al vettore, le seguenti percorrenze a carico:

	Distanza	Percorrenza annua garantita a carico
	-	-
Media a carico		
km da 50 (2) a 200.....		km 30.000
km da 200 a 400 .....		km 50.000
km oltre 400 .....		km 60.000

4) Le tariffe per il trasporto delle merci di peso specifico maggiore di 147 kg per metro cubo e fino a 350 kg, possono essere ridotte nelle misure previste nell'art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982 per il trasporto delle merci di peso maggiore di 350 kg per metro cubo, fatta eccezione per la sola classe di volume da 70 a 80 metri cubi, per la quale la riduzione della tariffa è del 7 per cento.

5) Restano valide le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1982 non modificate dal presente decreto.

6) Alle tariffe per il trasporto delle merci di peso inferiore a 350 kg per metro cubo, si applicano gli aumenti che saranno disposti dopo il 31 dicembre 1987.

7) Se i prezzi praticati per il trasporto delle merci di peso specifico minore di 350 kg per metro cubo, siano inferiori alle tariffe previste nel presente decreto, la differenza è recuperata in tre periodi semestrali, consecutivi a partire dal 1° luglio 1988.

La riduzione del 4,5 per cento, prevista nel precedente punto 3) (2) per il trasporto delle merci di peso specifico fino a 147 kg per metro cubo, si applica a partire dal 1° luglio 1989.

Le tariffe per il trasporto delle stesse merci, possono essere ridotte in ragione del 2 e 3 per cento, a partire, rispettivamente dal 1° luglio 1988 e dal 1° gennaio 1989.

(1) Articolo aggiunto dal D.M. 2 novembre 1988 e successivamente abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

(2) [Così rettificato in Gazz. Uff. 4 gennaio 1989, n. 3]

## **Articolo 5**

### **Prestazioni comprese nella tariffa di trasporto (1).**

Le tariffe di trasporto costituiscono il corrispettivo:

a ) delle operazioni di trasporto propriamente dette; tali operazioni hanno inizio dal momento in cui la merce è caricata sull'autoveicolo, a cura del mittente, nel luogo di carico e terminano al momento della messa a disposizione del destinatario della merce sull'autoveicolo nel luogo di scarico;

b ) dei tempi di sosta del veicolo per il carico o lo scarico della merce in ragione di 6 minuti per tonnellata o frazione di tonnellata lorda, con un minimo di ore 1,00, per ognuna delle due operazioni.

Qualora i tempi di sosta come sopra calcolati vengano superati per l'attesa del carico o dello scarico, per cause non imputabili al vettore, questi ha diritto, in aggiunta, alla tariffa oraria per l'ulteriore tempo di sosta con il massimo complessivo di 8 ore ogni 24 ore, secondo quanto previsto alla tabella A .

I tempi di sosta non vengono calcolati durante i periodi di inattività del mittente o destinatario, quando il veicolo non è stato messo a disposizione in tempo utile per essere caricato o scaricato in base ai tempi più sopra indicati.

Nel computo delle ore di sosta verrà calcolata una franchigia per gli eventuali tempi di mensa degli addetti agli impianti.

Non è considerato lavorativo il sabato se il trasportatore è stato avvertito, prima dell'esecuzione del trasporto, della chiusura dell'impresa del mittente o del destinatario (2).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

(2) Per l'adeguamento delle tariffe vedi D.M. 22 febbraio 1985, D.M. 23 aprile 1987, D.m. 20 giugno 2000, D.M. 29 luglio 2003 e D.M. 9 giugno 2005.

## **Articolo 6**

### **Classificazione delle merci (1).**

Le merci sono distinte nelle classi tariffarie I, II e III e suddivise secondo quanto indicato nella tabella B .

Le merci non indicate nella suddetta tabella vanno classificate seguendo criteri analogici.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

## **Articolo 7**

### **Livelli tariffari e classi di peso (1).**

I livelli tariffari minimi e massimi per la III classe merceologica sono quelli indicati nella tabella C .

I livelli tariffari della II e della I classe merceologica sono quelli della III classe aumentati rispettivamente del 5,26% e del 10,53%.

I livelli tariffari si riferiscono alle seguenti classi di tonnellaggio:

oltre 50 fino a 100 qli;

oltre 100 fino a 200 qli;

oltre 200 fino a 230 qli;

oltre 230 fino a 280 qli;

oltre 280 qli.

Per condizioni di tonnellaggio si intendono classi di peso delimitate da un minimo ed un massimo entro i quali, ai fini della applicazione della tariffa corrispondente, deve rientrare il peso della spedizione.

Se il peso tassabile della merce è compreso fra due diverse classi di peso, la tariffa di trasporto è calcolata in base alla categoria inferiore a meno che la tariffa non risulti più bassa applicando il peso della categoria superiore (2).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

(2) Per l'adeguamento delle tariffe vedi D.M. 22 febbraio 1985, D.M. 23 aprile 1987, D.m. 20 giugno 2000, D.M. 29 luglio 2003 e D.M. 9 giugno 2005.

### **Articolo 8** **Trasporto con più luoghi di carico e scarico (1).**

Qualora più partite di uno stesso mittente vengano trasportate in un solo viaggio con un unico autoveicolo, il prezzo del trasporto si calcola in base alla distanza tariffaria, fra il primo luogo di carico e l'ultimo luogo di scarico, determinata per il percorso che si compie per raggiungere l'ultimo luogo di scarico attraverso i luoghi intermedi e applicando tariffa della classe di peso corrispondente al peso totale di tutte le partite. Per i carichi e gli scarichi intermedi successivi al primo la tariffa di trasporto è maggiorata, per ciascun luogo di carico e scarico, dei seguenti valori:

Classi di peso	
Lire	
Q.li 280	
.....	25.000
Q.li 230	
.....	23.500
Q.li 200	
.....	22.000
Q.li 100	
.....	14.000

Qualora il mittente assicuri il trasporto di ritorno, con carico da effettuarsi entro una distanza dal luogo di precedente scarico pari alla somma delle distanze dei due trasporti a carico e comunque non superiore a 100 km, il trasporto si considera, anche ai fini dei tempi di sosta, come un unico viaggio eseguito, quanto alla distanza, pari alla somma dei percorsi a carico e, quanto alla classe di peso, pari alla quantità maggiore tra quelle trasportate in ciascuna tratta (2).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

(2) Per l'adeguamento delle tariffe vedi D.M. 22 febbraio 1985, D.M. 23 aprile 1987, D.m. 20 giugno 2000, D.M. 29 luglio 2003 e D.M. 9 giugno 2005.

### **Articolo 9** **Spedizione di merci di classi tariffarie diverse (1).**

Qualora una spedizione riguardi partite di merci appartenenti a classi tariffarie differenti, purchè compatibili fra loro, la tariffa di trasporto è individuata dalla classe tariffaria della partita di peso prevalente.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

### **Articolo 10** **Trasporti intermodali (1).**

Qualora per obbligo contrattuale o per necessità obiettiva il veicolo stradale debba effettuare una parte del percorso per via marittima, fluviale o lacuale, il prezzo del trasporto è calcolato aggiungendo a quello delle singole tratte terrestri, determinato in base alla presente tariffa, il nolo marittimo, fluviale o lacuale effettivamente pagato, nonchè le tariffe calcolate in ragione del costo fisso orario del veicolo e/o del semirimorchio per il tempo impiegato nel viaggio marittimo, fluviale o lacuale.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

### **Articolo 11** **Tempi di pagamento (1).**

Il pagamento del corrispettivo del trasporto va effettuato entro 40 giorni dalla data di ricezione della fattura.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

### **Articolo 12** **Distanza tariffaria (1).**

La distanza in base alla quale si calcola il prezzo di trasporto è quella intercorrente fra il luogo di carico e quello di scarico indicati nella lettera di vettura e calcolato in base al prontuario allegato al presente decreto (tabella D ) esclusa l'eventuale tratta marittima, fluviale o lacuale.

Per le località di carico e scarico che non figurano nel prontuario, le distanze saranno calcolate sulla carta stradale al 200.000 del T.C.I.; la distanza fra dette località e quella più vicina contenute nel prontuario e posta sul percorso previsto, è quella più breve con esclusione delle autostrade con pagamento di pedaggio e va sommata e sottratta alla distanza del tratto di percorso rilevato dal prontuario stesso.

Quando sia stato convenuto un itinerario determinato, la distanza è calcolata per tale percorso.

Se, a richiesta del mittente o del destinatario, accettata dal vettore, il luogo di destinazione è modificato prima che sia avvenuto lo scarico della merce, la distanza tariffaria è calcolata in base al percorso effettivamente compiuto.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

## **Articolo 13**

### **Contratti particolari (1).**

Fino al 28 febbraio 1991 se, previo impegno, il mittente fa eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate-chilometro complessive indicate nella tabella E , le tariffe minime applicabili e le relative maggiorazioni vanno ridotte secondo le percentuali nella medesima indicate. Quando il contratto particolare di trasporto è concluso direttamente tra il mittente e il vettore senza l'intervento dell'ausiliario - come individuato dall'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - gli sconti suddetti possono raggiungere la percentuale del 7 per cento (2).

Con successivo decreto tenuto conto degli accordi intervenuti fra le rappresentanze confederali dell'utenza e le associazioni degli autotrasportatori, esperite le procedure previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, verrà disciplinata la materia dei contratti particolari con effetto dal 1° gennaio 1988 (3).

Le prestazioni globali per tonnellata-chilometro, secondo le classi di peso, si ricavano moltiplicando le percorrenze trimestrali per le classi di peso tariffario: 280-230-200-100-50.

La riduzione è subordinata alla stipulazione di contratti scritti, che possono comunque essere rinnovati. I contratti sono inviati all'ufficio provinciale della motorizzazione civile della provincia dove ha sede il vettore, entro dieci giorni dalla data di stipulazione.

Contratti particolari a condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo, anche con riguardo a viaggi inferiori a 100 km o all'uso esclusivo di veicoli per periodi non inferiori all'anno e per percorrenze minime garantite, possono essere stipulati solo in applicazione di accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative dei vettori, presenti nel comitato centrale dell'albo, e dell'utenza.

Gli accordi di cui al comma precedente non potranno essere applicati prima che siano trascorsi dieci giorni dalla loro notifica al Ministero dei trasporti.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.L. 20 dicembre 1986 e successivamente abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.M. 23 aprile 1987 e successivamente dall'articolo 2 del D.M. 28 ottobre 1988, come modificato dall'articolo unico del D.M. 28 giugno 1989 e successivamente dall'articolo 3 del D.M. 9 marzo 1990.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.M. 23 aprile 1987.

### **Articolo 13 bis 2** **Contrattazione diretta (1)**

Se, indipendentemente dalla quantità di merci trasportate, il contratto viene concluso direttamente tra mittente e vettore, senza l'intervento dell'ausiliario - quale figura individuata dall'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298 si applica lo sconto del 5 per cento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto le figure di mittente e vettore sono definite come segue:

mittente è la persona fisica o giuridica a cui nome è stipulato il contratto di trasporto e che deve corrispondere la tariffa;

vettore è l'impresa di autotrasporto ovvero la persona fisica o giuridica che, avendo la disponibilità dei mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività di trasporto, sia iscritta, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche, all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi, e sia titolare dell'autorizzazione esistente sul veicolo a mezzo del quale viene eseguito il trasporto.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.M. 28 ottobre 1988 e successivamente abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

### **Articolo 14**

## **Trasporti con particolari caratteristiche (1).**

Nel caso di trasporti che hanno carattere di ripetitività nella giornata dallo stesso punto di partenza, ciascuno non superiore a 100 km, la tariffa minima è ridotta del 20%.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

## **Articolo 15 Documentazione obbligatoria (1).**

Il giornale di bordo, previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 56 del 9 gennaio 1978, deve riportare le registrazioni dei viaggi, senza soluzione di continuità.

Per ogni fase del servizio devono essere specificati, nel giornale di bordo, i luoghi di carico e di scarico, le distanze percorse tra il luogo di carico e quello di scarico. Il giornale di bordo e le lettere di vettura saranno compilati secondo i moduli che saranno stabiliti con successivi decreti. Nelle fatture dei servizi eseguiti, deve essere specificata la tariffa con l'indicazione delle rispettive distanze tariffarie. Se il trasporto è eseguito in virtù di un contratto particolare, tale contratto deve essere citato nella fattura.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

## **Articolo 16 Intervento degli ausiliari di trasporto (1).**

Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un mediatore o agente si applicano le disposizioni di cui all'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

**Articolo 17**  
**Oneri accessori (1).**

Qualora per l'esecuzione del contratto di trasporto si debbano compiere percorsi a vuoto, le parti possono concordare preventivamente un compenso per la sola parte di percorso a vuoto che eccede 100 km.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

**Articolo 18**  
**Spese particolari (1).**

Qualora l'effettuazione del trasporto richieda, per obbligo contrattuale o per necessità obiettiva, l'utilizzazione di porti di traghetti, di infrastrutture stradali, a pedaggio, di spesa pubblica ecc., nonché l'impiego di attrezzature mobili o altre prestazioni accessorie necessarie ovvero richieste dal mittente, dovranno essere rimborsate al vettore le relative tasse o diritti accessori conseguenti l'uso dei predetti servizi o attrezzature particolari.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

**Allegato**

Allegato unico (1).

(Sono omesse le tabelle).

(1) Allegato modificato dal D.M. 22 febbraio 1985, D.M. 23 aprile 1987, D.M. 23 aprile 1987, D.M. 28 ottobre 1988, D.M. 2 novembre 1988, D.M. 9 marzo 1990, D.M. 24 marzo 1993, D.M. 20 giugno 2000 ed infine abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza indicata dal comma 1 del medesimo articolo.

